



# CITTÀ DI AUGUSTA

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

N. 77 del Reg.

Data della deliberazione 21/11/2023

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:**


Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma ed approvazione aliquote anno 2024

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **Novembre** alle ore **18:30** e segg. nell'aula delle adunanze consiliari della Città di Augusta, sita in Via Roma, Sala "**Giacinto Franco**" a seguito di regolari avvisi, notificati per mezzo PEC di ciascun Consigliere, con la **Presidenza del Sig. Domenico Stella**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott. Sebastiano Marano**

All'apertura del punto risultano presenti:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	<b>Amara Margaret</b>	X		13	<b>Montalto Giuseppe</b>	X	
2	<b>Amato Corrado</b>	X		14	<b>Niciforo Marco</b>	X	
3	<b>Assenza Giuseppe</b>	X		15	<b>Palazzotto Federico</b>	X	
4	<b>Birritteri Mariangela</b>	X		16	<b>Patti Maria Grazia</b>		X
5	<b>Blanco Salvatore</b>		X	17	<b>Serra Salvatore</b>	X	
6	<b>Contento Carmela</b>		X	18	<b>Sicari Rosario</b>	X	
7	<b>Conti Roberto</b>	X		19	<b>Stella Domenico</b>	X	
8	<b>Errante Salvatore</b>	X		20	<b>Suppo Roberta</b>		X
9	<b>Gulino Giuseppe</b>		X	21	<b>Tedesco Giuseppe</b>	X	
10	<b>La Ferla Francesco</b>		X	22	<b>Triberio Giancarlo</b>		X
11	<b>Lombardo Andrea</b>	X		23	<b>Tribulato Biagio</b>	X	
12	<b>Mangano Manuel</b>		X	24	<b>Trigilio Paolo</b>	X	



PA 49/2023

52

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 04 DEL 30/10/2023**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024**

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E LEGALI**

Il sottoscritto responsabile del procedimento, sottopone al Responsabile di Settore il seguente provvedimento, attestando di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

**Richiamata** la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura del 5 per mille, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dell'1 per mille, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P.;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 30.05.2023, con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 nelle misure riportate all'allegato "A" della stessa Deliberazione;

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare e quindi approvare le aliquote del tributo di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 30.05.2023 come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 5 per mille;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 1 per mille;
- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- aliquota prevista per i terreni agricoli, nella misura del 10,60 per mille;
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura del 10,60 per mille;
- aliquota prevista per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura del 10,60 per mille;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

**Visto che** il decreto di cui al comma 756 è stato emanato in data 07/07/2023, e che di conseguenza risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, considerando che non è ancora applicabile la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022, in base alla quale: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*.

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

**Dato atto** che il termine ordinario per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2024 è fissato al 31/12/2023 salvo proroghe;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 settembre 2014;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29 giugno 2020.

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

**Visto** lo Statuto Comunale.

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024, come segue:
  - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.1, comma 748, della Legge n. 160/2019) nella misura del 5 per mille;
  - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dell' 1 per mille;
  - aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
  - aliquota prevista per i terreni agricoli, nella misura del 10,60 per mille;
  - aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura del 10,60 per mille;
  - aliquota prevista per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura del 10,60 per mille.

3. Di approvare l'allegato prospetto, di cui al comma 757 della Legge n.160/219, riportante le aliquote dell'Imposta Municipale Propria approvate per l'anno 2024.


4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 .


Augusta, li 30/10/2023

Il Responsabile del procedimento

Rag. Ottavio Migneco



Il Responsabile del II Settore  
Servizi Demografici, Tributari e Legali  
Avv. Chiara Carrabino



Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità della normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

Augusta, li 30/10/2023


Il Responsabile del II Settore  
Servizi Demografici, Tributari e Legali  
Avv. Chiara Carrabino



Parere di regolarità contabile: si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

Augusta, li 31/10/2023

Il Responsabile del III Settore  
Economico Finanziario  
Dott.ssa Gisella Vaccaro





# CITTA' DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa


II SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E LEGALI

4° Servizio Gestione IMU-TARI

PEC: [protocollocomunediaugusta@pointpec.it](mailto:protocollocomunediaugusta@pointpec.it)

<b>TABELLA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2024 (comma 757 L.160/219)</b>			
Allegata alla Delibera di C.C. n. _____ del _____			
<b>FATTISPECIE</b>		<b>ALIQUOTA IMU ‰</b>	
1	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (escluse A/1 - A/8 - A/9)	ESENTE	
2	COMODATI D'USO: 50% DELLA BASE IMPONIBILE	<b>10,60</b>	
3	IMPRESE DI COSTRUZIONE	ESENTE	
4	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA	ESENTE	
5	ABITAZIONE PRINCIPALE FORZE ARMATE	ESENTE	
6	UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO	ESENTE	
7	PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO 50% DELLA BASE IMPONIBILE	<b>10,60</b>	
8	TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI	<b>10,60</b>	
9	TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP ISCR. PREV. AGRIC.	ESENTE	
10	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	<b>1,00</b>	
11	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1 - A8 - A9 E RELATIVE PERTINENZE	<b>5,00</b> (con detrazione di €200,00)	
12	ALTRI IMMOBILI - AREE FABBRICABILI	<b>10,60</b>	
13	IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: IMPOSTA DA PAGARE PARI AL 75% DEL DOVUTO	<b>10,60</b>	
14	IMMOBILI CATASTATI NELLA CATEGORIA CATASTALE "D"	<b>10,60</b>	
15	IACP (SOLO ALLOGGI SOCIALI)	ESENTE	
16	TERRENI INCOLTI (ACCATASTATI "INCOLTO")	ESENTE	

Augusta, li 30/10/2023



Il Responsabile del II Settore Servizi Demografici, Tributarie e Legali  
(Avv. Chiara Carrabino)



## COMUNE DI AUGUSTA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

**Oggetto:** Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

**Esaminata** la proposta n. 4 del 30.10.23 di deliberazione di C.C. in oggetto, comunicata a mezzo pec ai Revisori dei conti il 31.10.23 , formulata dal responsabile 2° Settore , con la quale si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.lgs 267/2000 ;

**Premesso** che in linea generale l'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 consente agli Enti locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, delineando i limiti entro il quale esercitare tale autonomia : le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Considerato** che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. n. 160/2019, la quale richiama anche, direttamente o indirettamente, tutte le precedenti disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169 e della L. n. 296/2006. I commi da 748 fino a 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, introducono la particolare disciplina riguardante le aliquote IMU, dando facoltà ai Comuni di personalizzarle secondo le proprie esigenze attenendosi ad una serie di limiti indicati nei medesimi commi.

#### Viste le seguenti disposizioni della legge di bilancio n. 160/2019 art. 1 :

**Commi da 748 fino a 755**, introducono la particolare disciplina riguardante le aliquote IMU, dando facoltà ai Comuni di personalizzarle secondo le proprie esigenze attenendosi ad una serie di limiti indicati nei medesimi commi. **Comma 756.** A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.97, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle

<b>E</b>
COMUNE DI AUGUSTA Comune di Augusta
<b>Copia conforme all'originale digitale</b>
Protocollo N.0072004/2023 del 08/11/2023 Firmatario: MICHELE ABBATE, PIETRO GIOVINALE, MARIO DI MAURO

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

**Comma 757.** In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote; **Comma 764.** In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

**Comma 767.** Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della L. 27.12.06, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

**Ritenuto che :**

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Preso atto** delle novità introdotte con il decreto del 7 luglio 2023 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'individuazione della fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, all'interno di ciascun caso particolare previsto dalla norma stessa esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato, che costituisce parte integrante del decreto. Secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto menzionato, l'obbligo di redigere la delibera delle aliquote mediante il c.d. Prospetto ministeriale decorrerà dal 2024.

**Rilevato** che in ottemperanza a quanto sancito dal Decreto Ministeriale i Comuni a decorrere dall'anno di imposta 2024 sono chiamati a redigere il Prospetto IMU secondo le modalità informatiche dell'applicazione Ministeriale, con l'approvazione delle aliquote IMU 2024 entro il termine del 31 dicembre 2023, e tale delibera costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione. In caso di inottemperanza, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 767 L. 160/2019, non sarà possibile considerare prorogate le aliquote dell'anno precedente ma dovranno essere applicate le aliquote base di cui ai commi 748 e seguenti della stessa L. 160/2019.

#### **Ritenuto**

- che con delibera di C.C. n. 14 del 09/03/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025; con delibera di C.C. n. 16 del 13/03/2023, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025; con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 31/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2023/2025; con delibera di C.C. n. 35 del 08/05/2023 è stato approvato il rendiconto di gestione 2022;

**Considerato che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/05/23 sono state approvate le aliquote e detrazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2023",

come da prospetto redatto ex art. 1 L. 160/19 comma 757, allegato alla proposta di deliberazione;

**Preso atto** della volontà di confermare e quindi approvare per l'anno 2024 le aliquote del tributo IMU di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 30.05.2023, come riportate nel prospetto allegato alla proposta di delibera, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio ;

**Verificato** che le aliquote, le agevolazioni, l'assimilazione e la detrazione IMU per l'anno 2024, già previste per l'anno precedente, così come evidenziate nella proposta in oggetto, alla quale è fatto integrale rinvio, risultano coerenti e compatibili con le disposizioni sopra richiamate ;

#### **Visti**

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ;
- il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/06/2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile 2° Settore Avv. Carrabino e di regolarità contabile del responsabile del 3° Settore Dott.ssa Vaccaro, espressi il 30.10.23 ;

#### **Esprime**

Parere Favorevole sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

Data, li 06/11/2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Pietro Gioviale\*

Avv. Mario Di Mauro\*

Dott. Michele Abbate\*

# CITTA' DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE FINANZE E BILANCIO

VERBALE N. 16 / 2023

L'anno duemilaVENTITRE, il giorno **MERCOLEDI' 15 Novembre** in AUGUSTA, alle ore **11,30**, presso Il Palazzo di Città di via P.Umberto n 89;

### PREMESSO

che con avviso prot. n.73138 del **10-11-2023** è stata convocata, nei modi e forme di legge, per la giornata odierna, la riunione della 5<sup>o</sup> commissione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Ratifica della Deliberazione di Giunta Municipale n. 197 del 17/10/2023 avente ad oggetto "Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 Componente 1- Investimento 1.3 " Dati e interoperabilità" Misure 1.3.1.- "Piattaforma Digitale Nazionale Dati " - Comuni Ottobre 2022.
- Riconoscimento e finanziamento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 267/2000 per sentenza n. 2442/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa.
- Imposta Municipale Propria ( IMU) - Conferma ed approvazione aliquote anno 2024.
- Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025. (Art. 175, Comma 2, D.Lgs n 267/2000).
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, per spese di giudizio in contenziosi tributari.

Segretario verbalizzante la dipendente :

dott.ssa Maria Rita Corallo

Alle ore **11,30** in prima convocazione è presente solo il Presidente Salvatore Serra.

Non essendoci il numero legale si rimanda la commissione in seconda convocazione.

Alle ore **12,30** in seconda convocazione è presente solo il Presidente Salvatore Serra.


Non essendoci il numero legale la seduta non viene aperta.

Il Segretario Verbalizzante:

Maria Rita Corallo

COMUNE DI AUGUSTA  
Comune di Augusta

Protocollo N.0074483/2023 del 15/11/2023





## **Punto n. 6 - Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma ed approvazione aliquote anno 2024.**

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Punto 6 all'ordine del giorno. Quindi durante il punto 5, lo dico a favore di verbale, sono usciti, durante il punto 5 i Consiglieri Contento, Mangano e Palazzotto. No, no, non c'è nessun problema. Al punto 6 rientra il Consigliere Palazzotto. Sono le ore 19.34. 16 presenti, perfetto. Abbiamo fatto il punto della situazione. Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma ed approvazione aliquote anno 2024. Se non ci sono interventi, leggo il dispositivo da approvare.

**Il Sindaco:** Giusto per dire che abbiamo confermato le stesse aliquote per il 2024 del 2023 e che quindi non ci sono...le aliquote sono già al massimo. Per prevenire, e quindi non si potevano, ad onor del vero, aumentare, qualcuno potrà dire perché non le abbiamo diminuite? perché ci sono equilibri di bilancio da rispettare e che oggi non ci consentono di farlo.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie, Sindaco, anche nella qualità di Assessore alle finanze e quindi di competenze. Il Consiglio Comunale propone di dare atto con la presente che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 come segue: Aliquota prevista per l'abitazione principale classificata dalle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze Articolo 1 comma 748 Legge 160/2019 nella misura del 5 per 1.000. Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, Articolo 1 comma 749, Legge numero 160/2019. Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200 rapportato del periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare abita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione aspetta ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari, IACP, dagli Enti di utilizzo e residenza della Repubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'articolo 93 del DPR del 24 luglio 1977, numero 616. Aliquota prevista per i fabbricati rurali a uso strumentale ai sensi dell'Art. 9 comma 3 bis del DL 30 dicembre 1993, numero 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, numero 103, nella misura dell'1 per 1.000. Aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice e alla vendita, così qualificati, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso allocati, esenti a decorre dal 2022 in presenza delle condizioni suddette. Aliquota prevista per i terreni agricoli nella misura del 10,60 per mille. Aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura del 10,60 per mille. Aliquota prevista per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, diversi da quelli di cui ai commi da 750 e 753, nelle misure del 10,60 per 1.000. E approvare l'allegato prospetto di quel comma 757 della Legge 160/2019, riportante le aliquote dell'importo municipale proprio approvate per l'anno 2024, che provvederà ad inviare in via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione dell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Ministero delle Finanze e dell'Economia, come previsto dall'articolo 1 comma 767 della Legge 160/19. Di dichiarare a seguito di votazione separata la presente liberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D.lgs. 267/2000. Chi è d'accordo resti seduto, che è contrario si alzi. Approvato all'unanimità dei presenti. Prima della votazione è uscito il Consigliere Palazzotto, quindi il numero dei presenti scende a 15, con 9 assenti. Metto ai voti l'immediata esecutività dell'Atto. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi. Approvato dall'unanimità dei presenti.






Letto, approvato e sottoscritto.


IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Biagio Tribulato)



IL PRESIDENTE

(Domenico Stella)



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Sebastiano Marano)



Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune [www.comune.augusta.sr.it](http://www.comune.augusta.sr.it), per 15 giorni consecutivi decorrenti dal ..... a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li .....

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è divenuta esecutiva dal 21-11-2023


essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

((dott. Sebastiano Marano)



UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore in data .....

Augusta, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

CITTA' DI AUGUSTA

Il sottoscritto Segretario Generale della Città di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. .... pagine.

Si rilascia .....

Augusta, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE